

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di MARCO NESSI

Il MEF chiarisce le novità del contenzioso tributario

In occasione di una videoconferenza organizzata il 1.02.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità che interessano il processo tributario.

Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023) è entrato in vigore dal 4.01.2024. Tuttavia, le modifiche alla disciplina del processo producono effetti, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione a decorrere dal 5.01.2024 e, in parte, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1.09.2024.

Comunicazione lettura dispositivo udienze di merito - Il D.Lgs. 220/2023 prevede che, a partire dai ricorsi e dagli appelli notificati dal 5.01.2024, dopo l'udienza di merito è necessario dare immediata lettura del dispositivo, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni. Di fatto, questa previsione introduce un termine "perentorio" di comunicazione da parte del collegio del dispositivo (di accoglimento o rigetto); viceversa, resta confermato il termine ordinatorio previsto per il deposito della sentenza nella misura di 30 giorni decorrenti dalla data della deliberazione. Al riguardo, il Mef ha precisato che: la normativa non prevede eventuali conseguenze processuali nelle ipotesi di tardiva comunicazione del dispositivo dell'udienza di merito e dei dispositivi dell'udienza cautelare; è onere del presidente della CGT di secondo grado (che esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale delle Corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti) valutare se eventuali ritardi di tali comunicazioni possano essere tali da configurare una fattispecie sanzionabile sotto il profilo disciplinare (in tal senso, l'art. 15 D.Lgs. 545/1992 prevede varie sanzioni disciplinari anche per comportamenti dei giudici non conformi a doveri. Tra le violazioni, oltre alla scarsa laboriosità del giudice, è previsto il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni).

Omessa comunicazione tempestiva dell'udienze di sospensiva - Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Al riguardo, anche in questo caso è stato precisato che è onore del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (che esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale delle Corti che hanno nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti) valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo possano essere tali da configurare una fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 545/1992.

Testimonianza scritta - Secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, ove considerata necessaria ai fini della decisione, la Corte di giustizia tributaria può ammettere la prova testimoniale. Il D.Lgs. 220/2023 è intervenuto sulla testimonianza scritta nel processo tributario, riconoscendo: la previsione di un modello di testimonianza *ad hoc* per il processo tributario (il modello sarà disponibile sul sito istituzionale dal dipartimento della Giustizia tributaria e dovrà essere approvato con decreto del Mef); in deroga all'art. 103-bis, se il testimone è in possesso di firma digitale, la possibilità di sottoscrivere digitalmente il modello; la possibilità di effettuare telematicamente la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale. Mentre la sottoscrizione digitale e la notificazione telematica entrano in vigore con i ricorsi o appelli notificati dal 2.09.2024, sulla predisposizione del modello relativo alla prova testimoniale non è stata prevista alcuna indicazione in merito alla relativa entrata in vigore. Al riguardo il MEF ha chiarito che, fino all'adozione del decreto ministeriale con il modello di testimonianza, quello previsto dal Codice di procedura civile è utilizzabile anche nel processo tributario con le necessarie modifiche.

Nuove prove in appello - Il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, fatte salve specifiche deroghe. Nell'ipotesi in cui il difensore non dovesse avere prodotto legittimamente (per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione fino al 4.01.2024) determinati documenti nel corso del primo grado, con proposizione dell'appello successiva all'entrata in vigore di tale nuova disposizione, è stato precisato che, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 58 D.Lgs. 546/1992, la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado rientra nell'esclusiva cognizione del collegio giudicante.

Lettura del dispositivo e decorso dei termini - Il nuovo art. 35 D.Lgs. 546/1992 prevede l'obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni.